

TERMINI E CONDIZIONI DI ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI PER LE ZONE EMEA E APAC

Il presente documento stabilisce i Termini e le condizioni di acquisto concordati tra **Epredia Holdings Limited e/o una qualsiasi delle sue Affiliate** e il Fornitore per la fornitura di Beni e Servizi; il Fornitore conferma di aver ricevuto una copia di tali termini e la loro incorporazione nel Contratto.

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

- 1.1. Per "Affiliata" si intende qualsiasi società, ditta, società a responsabilità limitata, partnership o altra entità giuridica che, direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, ora o in futuro, controlla, è controllata da, o è sotto il controllo comune di una Parte o di qualsiasi entità che controlla una Parte. Ai sensi del presente documento, per "controllo" si intende la proprietà diretta o indiretta del cinquanta per cento (50%) o più delle azioni o partecipazioni azionarie con diritto di voto per gli amministratori dell'entità controllata, o comunque la capacità effettiva di dirigere e controllare la gestione dell'entità controllata, ma solo fintanto che tale controllo esiste o viene mantenuto.
- 1.2. Per "Beni" si intendono tutti o alcuni dei materiali, articoli o prodotti che il Fornitore si è impegnato a fornire alla Società.
- 1.3. Per "CCS" si intendono le clausole contrattuali standard stabilite nella Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione per il trasferimento di dati personali a Paesi terzi ai sensi del GDPR, come aggiornate, modificate, sostituite e abrogate di volta in volta (come riconosciuto dal Commissario federale svizzero per la protezione dei dati e l'informazione); e/o le clausole equivalenti riconosciute nel Regno Unito e in altre giurisdizioni.
- 1.4. Per "Contratto" si intende l'accordo relativo ai Servizi stipulato tra le parti.
- 1.5. Per "Dati personali" si intendono tutte le informazioni riferite, direttamente o indirettamente, a una persona fisica identificata o identificabile. La definizione di Dati personali include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i "dati personali" come definiti dal GDPR.
- 1.6. Per "Fornitore" si intende la persona fisica o la società incaricata dalla Società di fornire i Beni o di prestare i Servizi e a cui è indirizzato l'Ordine di acquisto.
- 1.7. Per "guasto epidemico" si intende un difetto, un guasto o una non conformità presente in più di una (1) unità dello stesso Prodotto in cui (1) ogni difetto, guasto o non conformità ha una causa principale simile, (2) tutti i suddetti difetti, guasti o non conformità si verificano nel dieci (10) per cento o più dei Prodotti ricevuti dalla Società. (3) entro un periodo di sei (6) mesi.
- 1.8. Per "Leggi applicabili in materia di protezione dei dati" si intendono tutte le leggi applicabili in materia di protezione dei dati e di privacy relative alla tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) il Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 ("GDPR"); (ii) il GDPR come recepito nelle leggi nazionali del Regno Unito; (iii) la Direttiva 2002/58/CE e successive modifiche o sostituzioni; (iv) la normativa giapponese sulla protezione dei dati personali e successive modifiche, nonché le altre leggi applicabili nella regione Asia-Pacifico; (v) tutte le leggi, le norme, le ordinanze e i regolamenti in materia di intelligenza artificiale, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la normativa UE sull'intelligenza artificiale; e (vi) tutte le leggi o i regolamenti nazionali corrispondenti o equivalenti, compresi eventuali emendamenti, integrazioni, aggiornamenti, modifiche o reintroduzioni di tali leggi.
- 1.9. Per "Ordine di acquisto" si intendono le istruzioni scritte od orali fornite dalla Società al Fornitore, che incorporano i presenti Termini e condizioni e richiedono al Fornitore di Fornire i Beni o di eseguire i Servizi.
- 1.10. Per "Prezzo" si intende, in relazione ai Beni e/o Servizi, il prezzo concordato tra le Parti e stabilito nel relativo Ordine di acquisto.
- 1.11. Per "regolamenti" si intendono direttive, statuti, regolamenti, codici di

condotta o altre istruzioni aventi forza di legge, pertinenti alla movimentazione, lo stoccaggio, l'uso, la vendita o la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in vigore al momento.

- 1.12. Per "Regolatore della protezione dei dati" si intende qualsiasi ente o autorità governativa o regolamentare con la responsabilità di monitorare o far rispettare la conformità alle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
- 1.13. Per "Servizi" si intendono i servizi che il Fornitore dovrà svolgere per la Società ai sensi e per gli effetti di qualsiasi Ordine di acquisto.
- 1.14. Per "Società" si intende Epredia Holdings Limited o una qualsiasi delle sue affiliate.
- 1.15. Per "Trasferimento limitato" si indica un trasferimento di Dati personali dalla Società al Fornitore o dal Fornitore ai suoi subappaltatori che, in assenza di una decisione di adeguatezza o di altre disposizioni approvate da un Regolatore della protezione dei dati, da CCS, da norme aziendali vincolanti, da codici di condotta approvati o da meccanismi di certificazione, sarebbe illegale ai sensi delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.
- 1.16. Per "trattamento" si intende qualsiasi operazione o serie di operazioni eseguita su informazioni personali o serie di informazioni personali, con o senza l'ausilio di mezzi automatizzati. La definizione di Trattamento include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il "trattamento" così come definito dal GDPR. Le varianti del termine "Elaborazione", come "trattamento", hanno lo stesso significato.
- 1.17. Per "violazione" si intendono eventuali acquisizioni, accessi, utilizzi, divulgazioni, perdite o modifiche non autorizzati, effettivi o ragionevolmente sospetti dei Dati personali trasmessi al Fornitore da o per conto dell'Azienda, incluse le "violazioni di dati personali" (come definite ai sensi del GDPR e come termini simili sono definiti nelle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati).

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

- 2.1. Le presenti condizioni regolano il Contratto tra la Società e il Fornitore.
- 2.2. I termini e le condizioni del Contratto possono essere modificati solo mediante accordo scritto delle Parti e qualsiasi modifica concordata sarà registrata su un foglio di modifica separato.
- 2.3. Ogni ordine di Beni e/o Servizi da parte della Società al Fornitore sarà considerato come un'offerta della Società di acquistare Beni e/o Servizi soggetti ai presenti Termini e condizioni e nessun Ordine di acquisto sarà accettato fino a quando il Fornitore non avrà comunicato per iscritto l'accettazione dell'offerta. Nel caso in cui il Fornitore non abbia precedentemente accettato i presenti Termini e condizioni, l'accettazione dell'Ordine di acquisto da parte sua costituirà anche tale accettazione.
- 2.4. In deroga a eventuali disposizioni contrarie contenute nelle condizioni standard del Fornitore o in offerte, preventivi, note di consulenza, fatture, lettere di conferma o qualsiasi altro documento emesso o inviato dal Fornitore, i presenti Termini e condizioni si applicheranno escludendo completamente eventuali altri termini o condizioni e il Fornitore rinuncia a ogni diritto che possa altrimenti vantare di fare affidamento su tali termini e condizioni.
- 2.5. Il Fornitore non potrà cedere né subappaltare tutti o parte dei suoi diritti od obblighi ai sensi del presente Contratto senza la preventiva approvazione scritta della Società.

3. PREZZI

- 3.1. Se non diversamente ed esplicitamente concordato per iscritto, i prezzi indicati nell'Ordine di acquisto saranno definitivi e fissi per l'intera durata del Contratto. La Società non accetterà né variazioni del Prezzo né spese aggiuntive.
- 3.2. I Prezzi sono al netto dell'IVA, ma comprensivi di eventuali imposte, dazi e oneri di altro genere.

4. TERMINI DI PAGAMENTO

- 4.1. Il pagamento del Prezzo (o di una sua parte) non costituirà alcuna ammissione da parte della Società circa l'adempimento da parte del Fornitore dei propri obblighi ai sensi del Contratto.

Tutte le fatture devono riportare il numero di contratto o l'ordine di acquisto della Società e il numero di avviso del Fornitore. I documenti che non riportano le informazioni di cui sopra saranno considerati fatture contestate fino a quando non saranno fornite le informazioni pertinenti. Le fatture devono contenere le seguenti informazioni: Numero di partita IVA del Fornitore, descrizione del prodotto, numero di articolo della Società e quantità di consegna di ogni singolo articolo, indirizzo di consegna, numero di tariffa doganale (se applicabile), Paese di origine e, se rilevante ai sensi della legge applicabile, degli attuali principi di buona fabbricazione (cGMP) e/o delle buone pratiche di distribuzione (cGDP), nonché il numero di lotto o di serie.

- 4.2. La Società si riserva il diritto di trattenere il pagamento delle fatture contestate, che saranno comunicate al Fornitore entro 14 giorni lavorativi dalla ricezione.
- 4.3. La Società si riserva il diritto di dedurre eventuali pagamenti dovuti o che diventeranno dovuti da parte del Fornitore ai fini della normativa sull'insolvenza della giurisdizione applicabile. Al fine di attuare le disposizioni della presente Clausola 4.3, si stabilisce un accordo reciproco.
- 4.4. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il pagamento delle fatture non contestate avverrà a 60 giorni dalla data della fattura del Fornitore.

5. DIRITTO/PASSAGGIO DI PROPRIETÀ

- 5.1. La proprietà dei Beni indicati nell'ordine della Società passerà a quest'ultima al momento della consegna e il rischio relativo ai Beni passerà alla Società al momento dell'accettazione, da parte della stessa o dei suoi vettori, nel punto concordato per la consegna dei Beni alla Società, fermo restando che, nel caso in cui i Beni siano trasferiti alla Società in relazione a Servizi, il rischio e la proprietà di tali Beni passeranno alla Società (i) al momento dell'incorporazione sostanziale nei locali o in altre proprietà reali o personali della Società o (ii) al completamento dei Servizi, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
- 5.2. Il Fornitore non potrà esercitare alcun diritto di trattenuta sui Beni in possesso della Società e che sono di proprietà della stessa, né esercitare alcun diritto di pegno sui beni della Società che sono in possesso del Fornitore.

6. CONSEGNA

- 6.1. Il Fornitore consegnerà i Beni al punto di consegna e/o eseguirà i Servizi nel luogo indicato nell'Ordine di acquisto, a suo rischio e alla data di consegna o di esecuzione indicata nell'Ordine di acquisto. La consegna o l'esecuzione saranno accettate dalla Società solo durante il normale orario di lavoro, salvo diverso accordo scritto.
- 6.2. Tutti i Beni saranno ricevuti con riserva del diritto di ispezione e di rifiuto da parte della Società. I Beni difettosi o non strettamente conformi a un ordine, alla descrizione o alle specifiche della Società o del Fornitore saranno trattenuti fino al ricevimento di istruzioni in merito, a rischio del Fornitore e, se da questi richiesto, saranno restituiti a sue spese. Nel caso in cui non riceva tali istruzioni scritte entro 45 giorni dalla richiesta, la Società potrà, senza alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore, disporre dei Beni come ritenuto opportuno, a sua esclusiva discrezione. La Società può richiedere la sostituzione o la correzione dei Beni rifiutati, mediante comunicazione scritta al Fornitore e in aggiunta agli altri rimedi previsti dalla legge. Il pagamento dei Beni al momento dell'ordine prima dell'ispezione non costituisce accettazione degli stessi né rinuncia a una violazione della garanzia e non pregiudica alcun diritto di reclamo della Società. Il Fornitore dovrà ispezionare tutti i Beni prima della spedizione per garantirne la conformità a tutti i requisiti dell'ordine. Tutti i Beni consegnati alla Società o a terzi devono essere conformi in termini di quantità, qualità, descrizione e campionamento a quanto specificato nel Contratto, nell'Ordine di acquisto o nelle Specifiche; eventuali inadempimenti daranno diritto alla Società, a sua discrezione, di rifiutare l'intera consegna dei Beni e di richiedere il risarcimento dei danni subiti di conseguenza.
- 6.3. Nel caso in cui la consegna dei Beni o l'esecuzione dei Servizi vengano

ritardate per cause al di fuori del controllo del Fornitore, quest'ultimo dovrà darne comunicazione scritta alla Società entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento. La Società potrà quindi (fatti salvi gli altri suoi diritti) concedere un periodo di tempo supplementare per la consegna o l'adempimento che sia ragionevole in considerazione delle circostanze.

- 6.4. A meno che la Società non abbia esercitato i propri diritti ai sensi della Clausola 6.5 o come diversamente concordato per iscritto, il Fornitore dovrà, non appena ragionevolmente possibile e a proprie spese, sanare eventuali carenze di Beni e, se del caso, (i) ritirare i Beni che non sono conformi all'Ordine di acquisto, o (ii) che sono stati danneggiati durante il trasporto o (iii) che presentano difetti visivi e sostituirli entro 48 ore dall'accettazione o presunta accettazione del Fornitore ai sensi della Clausola 6.2 di cui sopra.
- 6.5. Il Fornitore non potrà consegnare i Beni o fornire i Servizi a rate, né effettuare consegne parziali o prestazioni parziali di Servizi, se non diversamente indicato nell'ordine della Società. Laddove la Società convenga di accettare la consegna dei Beni e/o l'esecuzione dei Servizi a rate, il Contratto sarà interpretato come un unico contratto in relazione a ciascuna rata. Tuttavia, la mancata consegna e/o esecuzione di una delle rate da parte del Fornitore darà diritto alla Società di risolvere il Contratto, a sua discrezione.
- 6.6. Tutti i Beni dovranno essere adeguatamente imballati per resistere al trasporto, oltre che al danneggiamento, alla distorsione, alla corrosione o alla contaminazione. I Beni saranno consegnati imballati in confezioni idonee al trasporto in considerazione della loro natura. L'imballaggio dovrà essere sicuro per il trasporto e dovrà essere conforme sia alle condizioni di trasporto applicabili per la modalità di trasporto scelta, sia agli obblighi di imballaggio previsti dalla legge applicabile e/o da quanto stabilito nel presente Contratto.
- 6.7. Tutti i Beni devono essere etichettati e indirizzati in modo chiaro e leggibile. Ogni singola spedizione dovrà essere contrassegnata secondo le leggi vigenti e dovrà contenere i documenti concordati. Oltre alla bolla di consegna, dovrà contenere in particolare tutti i documenti da presentare ai sensi, a seconda dei casi, delle buone pratiche di fabbricazione (cGMP) e delle buone pratiche di distribuzione (cGDP).
- 6.8. Tutte le spedizioni dovranno essere accompagnate da una bolla di accompagnamento che riporti il numero dell'Ordine/Contratto di acquisto e l'elenco completo del contenuto.
- 6.9. Il Fornitore dovrà garantire che tutti gli imballaggi siano conformi alla legislazione o ai regolamenti in materia. Il Fornitore garantisce che i Beni, compresi tutti i relativi imballaggi, spediti ai sensi dell'Ordine di acquisto (i) sono stati prodotti in conformità e rispondono agli standard minimi di tutte le leggi, i regolamenti, le norme, le guide, le ordinanze e gli standard in vigore alla data della loro accettazione da parte della Società e che tale vendita non viola le leggi, i regolamenti e gli standard applicabili; inoltre, dovrà etichettare in modo appropriato i contenitori di tutti i beni noti per costituire un pericolo per la salute, l'ambiente o la sicurezza nonché di avvelenamento, incendio o esplosione e fornirà alla Società tutto il materiale necessario per conformarsi a tutte le leggi, i regolamenti, le norme, le guide, le ordinanze e/o gli standard, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Schede di sicurezza. Inoltre, (ii) dovrà rispettare le disposizioni normative dei Paesi di riferimento, come ad esempio le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("REACH"), la restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) e così via. Nel caso in cui si applichi il REACH, tutte le sostanze contenute nel prodotto dovranno essere registrate se richiesto dal REACH. Il fornitore dovrà fornire le schede di sicurezza in conformità al REACH o le informazioni richieste dall'articolo 32 del REACH. Su richiesta, il Fornitore fornirà le informazioni previste dall'Articolo 33 del REACH.

7. RESO, ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE

- 7.1. La Società si riserva il diritto di restituire al Fornitore, a spese di quest'ultimo, qualsiasi Bene consegnato in anticipo rispetto alla data di consegna prevista dal contratto; tali Beni rimarranno sempre a rischio del Fornitore.
- 7.2. A prescindere dai diritti maturati, la Società potrà risolvere il presente Contratto, in tutto o in parte, dandone comunicazione al Fornitore, nel

caso in cui:

- 7.2.1 il Fornitore rifiuti o manchi di consegnare i Beni o di prestare i Servizi entro i termini previsti; oppure
- 7.2.2 il Fornitore commetta una violazione di uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del Contratto;
- 7.2.3 il Fornitore sia oggetto di un'ordinanza di fallimento, di un concordato o di una composizione con i creditori, o si avvalga in altro modo di qualsiasi legge in vigore per lo sgravio dei debitori insolventi, oppure (se si tratta di una persona giuridica) convochi un'assemblea dei creditori (formale o informale), o venga messo in liquidazione (volontaria o coatta), ad eccezione della liquidazione volontaria solvente ai soli fini della ricostruzione o della fusione, o venga nominato un curatore e/o un gestore, un amministratore o un curatore amministrativo della sua impresa o di una parte di essa, o venga approvata una risoluzione o presentata un'istanza a un tribunale per la liquidazione del Fornitore o per la concessione di un ordine di amministrazione nei confronti del Fornitore, o venga avviato un procedimento relativo all'insolvenza o alla possibile insolvenza del Fornitore; oppure
- 7.2.4 il Fornitore subisca o permetta che un atto di esecuzione, sia esso legale o equitativo, venga eseguito sulla sua proprietà od ottenuto contro di esso, oppure non osservi/adempia ad alcuno dei suoi obblighi ai sensi del Contratto o di qualsiasi altro accordo tra la Società e il Fornitore, oppure non sia in grado di pagare i propri debiti ai sensi della legge applicabile o ancora cessi la propria attività commerciale;
- 7.2.5 il Fornitore cessi o minacci di cessare di svolgere la propria attività; oppure
- 7.2.6 la situazione finanziaria del Fornitore si deteriori a tal punto che, a giudizio della Società, la capacità del Fornitore di adempiere adeguatamente ai propri obblighi ai sensi del Contratto risulti compromessa.
- 7.3. In caso di risoluzione per inadempimento, la responsabilità della Società sarà limitata ai pagamenti per i Beni consegnati o per i Servizi prestati e da essa accettati ai sensi del Contratto.
- 7.4. La Società potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento a sua discrezione, in tutto o in parte, nel qual caso gli unici obblighi e responsabilità della Società nei confronti del Fornitore saranno quelli di rimborsare al Fornitore i Beni effettivamente consegnati e accettati dalla Società e i Servizi eseguiti e accettati fino alla data di risoluzione.
- 7.5. La Società potrà ordinare la sospensione di un Ordine di acquisto o di una sua parte mediante comunicazione scritta. In tal caso, il Fornitore ridurrà al minimo i costi di tale sospensione e la Società, su richiesta, apporterà un equo adeguamento al Contratto per riflettere il periodo di sospensione.
- 7.6. In nessun caso la Società sarà responsabile per la perdita del profitto anticipato del Fornitore o per eventuali altri danni consequenziali o indiretti o perdite puramente economiche, né la responsabilità della Società potrà in alcun caso superare il valore del Contratto.
- 7.7. La Società potrà apportare in qualsiasi momento modifiche alle istruzioni di spedizione e imballaggio, alle quantità, ai disegni, ai progetti, alle specifiche, al luogo e/o al momento della consegna o dell'esecuzione; tali modifiche dovranno essere opportunamente integrate nel Contratto e concordate tra le parti per iscritto.

8. SPECIFICHE, DISEGNI E COPYRIGHT

- 8.1. Il Fornitore concede alla Società un diritto gratuito, illimitato in termini di territorio, tempo e portata, sui diritti d'autore e/o altri diritti di proprietà intellettuale di tutti i lavori artistici, i dati, i progetti, i disegni, le specifiche, gli strumenti, i beni e gli altri materiali creati in esecuzione del Contratto.
- 8.2. Tutti gli strumenti, i modelli, le matrici, gli stampi, le maschere, i dispositivi, i disegni o qualsiasi altra forma di diritto di proprietà intellettuale su disegni, specifiche, dati e opere d'arte trasmessi al Fornitore dalla Società o pagati in tutto o in parte da quest'ultima saranno di proprietà della Società e soggetti a rimozione da parte di essa al completamento del presente Contratto e saranno utilizzati solo per l'adempimento del Contratto e custoditi dal Fornitore a suo rischio e

pericolo, mantenuti e conservati in buone condizioni dal Fornitore fino alla restituzione alla Società e non saranno smaltiti se non in conformità alle istruzioni scritte della Società.

- 8.3. Il Fornitore si impegna a non utilizzare beni, attrezzature, dati, progetti o qualsiasi altra forma di diritti di proprietà intellettuale nei disegni, nelle specifiche, nel materiale illustrativo e in altre informazioni fornite dalla Società o create ai sensi del presente documento, se non per l'esecuzione del Contratto e in conformità alle istruzioni della Società.
- 8.4. Il Fornitore si impegna a non divulgare tali dati, progetti, disegni, specifiche, opere d'arte o altre informazioni a terzi, se non nella misura necessaria a consentirgli di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto.
- 8.5. Al completamento o alla risoluzione del Contratto, il Fornitore dovrà restituire alla Società, su richiesta, tutte le attrezzature, i dati, i progetti, i disegni, le specifiche e gli altri materiali o informazioni, compreso il materiale illustrativo e le relative copie realizzate dal Fornitore.
- 8.6. Il presente Contratto ha carattere confidenziale tra la Società e il Fornitore, che si impegna a non pubblicare o divulgare a terzi nessuno dei dettagli ad esso collegati o del rapporto tra le parti senza l'autorizzazione scritta della Società.
- 8.7. La Società si riserva qualsiasi diritto di proprietà, copyright o altro diritto di proprietà intellettuale che detenga su qualsiasi oggetto o documento (compresi i documenti elettronici) messo a disposizione del Fornitore in relazione al Contratto.

9. GARANZIE DEL FORNITORE

9.1. **Nel caso di Beni:** Il Fornitore assicura e garantisce alla Società quanto segue:

- 9.1.1. I beni dovranno soddisfare gli standard del Fornitore o eventuali specifiche o descrizioni contrattuali o progetti concordati in relazione ai Beni, nonché essere di qualità soddisfacente, di buona progettazione, materiali e lavorazione e soddisfare ragionevolmente la Società.

- 9.1.2. Qualora la totalità o parte dei Beni forniti sia difettosa al momento della consegna o si riveli difettosa entro 12 mesi di utilizzo, la Società potrà richiedere al Fornitore, fatti salvi gli altri diritti, di rettificare, sostituire o rimborsare, a discrezione della Società, i Beni difettosi. Eventuali rettifiche e sostituzioni verranno effettuate a spese del Fornitore.

- 9.1.3. Tutti gli obblighi previsti dalla presente garanzia si applicheranno anche a tali Beni rettificati o sostituiti.

9.2. **Nel caso di Servizi:** Il Fornitore assicura e garantisce alla Società quanto segue:

- 9.2.1. A conclusione della loro esecuzione a favore della Società, i Servizi saranno conformi agli standard del Fornitore o a eventuali specifiche o descrizioni contrattuali, campioni o dimostrazioni concordati in relazione ai Servizi, e saranno in ogni caso i migliori del loro genere forniti in ambito commerciale e ragionevolmente soddisfacenti per la Società.

- 9.2.2. I Servizi saranno forniti con i più alti standard di cura, abilità e lavorazione accettati nel settore; inoltre, il Fornitore manterrà come depositario e tratterà con il più alto grado di cura e abilità accettato nel settore tutti gli articoli, i Beni o altri materiali della Società affidati o altrimenti consegnati al Fornitore per la fornitura dei Servizi o in relazione ad essa.

10. PROTEZIONE DEI DATI

10.1. Nel trattamento dei Dati personali relativi al Contratto, il Fornitore si atterrà in ogni momento alle disposizioni e agli obblighi imposti dalle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Nella misura in cui il Fornitore riceva o elabori Dati personali per conto della Società, il Fornitore dovrà:

- 10.1.1. trattare tali Dati personali (i) solo per le finalità indicate nel Contratto e in conformità alle istruzioni fornite per iscritto dalla Società di volta in volta (comprese quelle indicate nel Contratto), e (ii) solo per la durata del Contratto; adottare misure ragionevoli per garantire l'affidabilità di tutto il proprio personale che ha

accesso a tali Dati personali, nonché garantire che tale personale si impegni a rispettare obblighi vincolanti di riservatezza durante il trattamento di tali Dati personali e ricevere una formazione adeguata in materia di sicurezza delle informazioni e protezione dei Dati personali;

- 10.1.2. mantenere, monitorare e applicare un programma di sicurezza delle informazioni coerente con gli standard del settore e con la Legge applicabile in materia di protezione dei dati e che contenga adeguate garanzie amministrative, tecniche e fisiche per proteggere la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei Dati personali, compresa la protezione di tali Dati personali dai rischi di distruzione, perdita, alterazione, divulgazione, diffusione o accesso accidentali, illegali o non autorizzati;
- 10.1.3. non eseguire Trasferimenti limitati senza il consenso scritto della Società, a meno che non si possano applicare eccezioni ai sensi delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, compresa la stipula di eventuali CCS applicabili;
- 10.1.4. segnalare per iscritto alla Società eventuali violazioni senza ritardi irragionevoli, e comunque non oltre ventiquattro (24) ore dalla scoperta delle stesse;
- 10.1.5. nominare una terza parte (compresi eventuali subappaltatori e affiliati) per il trattamento di tali Dati personali solo previo consenso scritto della Società;
- 10.1.6. non divulgare i Dati personali a nessun individuo o a terzi se non su richiesta scritta della Società o come espressamente previsto dal Contratto;
- 10.1.7. come indicato dalla Società, restituire o cancellare in maniera definitiva tutti i Dati personali al termine o alla scadenza del Contratto e non fare alcun ulteriore uso di tali Dati personali (ad eccezione del caso in cui la legge applicabile richieda la conservazione dei Dati personali da parte del Fornitore e questi ne abbia dato comunicazione alla Società);
- 10.1.8. consentire alla Società o ai suoi rappresentanti di accedere, con ragionevole preavviso, a tutti i locali, al personale o ai registri del Fornitore per verificare la conformità alla presente Clausola 10;
- 10.1.9. adottare le misure ragionevolmente necessarie per assistere la Società nel garantire l'osservanza dei suoi obblighi ai sensi delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, anche in relazione alle richieste di diritti, a eventuali violazioni e a richieste da parte di un Regolatore della protezione dei dati;
- 10.1.10. notificare alla Società entro due (2) giorni lavorativi la ricezione di una richiesta da parte di un individuo di esercitare i propri diritti ai sensi delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati rispetto ai dati personali di tale individuo; inoltre
- 10.2. Nella misura in cui il Fornitore fornisca Dati personali alla Società, lo farà solo dopo aver ottenuto tutti i consensi necessari e aver fornito tutte le notifiche necessarie ai soggetti interessati.
- 10.3. Nel caso in cui una delle parti riceva un reclamo, un avviso o una comunicazione che riguardi direttamente o indirettamente il trattamento dei Dati personali da parte dell'altra parte o il rispetto delle Leggi applicabili in materia di protezione dei dati, ne darà notizia all'altra parte non appena ragionevolmente possibile e fornirà all'altra parte una ragionevole cooperazione e assistenza in relazione a tale reclamo, avviso o comunicazione.
- 10.4. Il Fornitore si impegna a manlevare, tenere indenne e difendere a proprie spese la Società da eventuali costi, reclami, danni o spese sostenuti dalla Società o per i quali la Società potrebbe diventare responsabile a causa di inadempimenti da parte del Fornitore o dei suoi dipendenti, agenti, consulenti o subappaltatori in merito a uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi della presente Clausola 10.

11. LIMITE DI RESPONSABILITÀ

- 11.1. Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne la Società in modo completo e su richiesta da tutte le responsabilità dirette, indirette o conseguenti (tutti e tre i termini includono, senza limitazioni, la perdita di profitto, la perdita di affari, l'esaurimento dell'avviamento e perdite analoghe), i danni, le lesioni, i costi e le spese (comprese le ragionevoli

spese legali e altri onorari e spese professionali) riconosciuti contro, o sostenuti o pagati dalla Società a seguito di, o in relazione a, (i) lavorazione, qualità o materiali difettosi; (ii) Beni e/o Servizi forniti non conformi al Contratto; (iii) Beni e/o Servizi forniti non conformi ai Regolamenti; (iv) qualsiasi controversia o reclamo di natura contrattuale o extracontrattuale o l'affermazione di un diritto legale o altri reclami o procedimenti avanzati o portati avanti contro la Società in relazione o in connessione con i Beni e/o i Servizi forniti, nonché l'uso o qualsiasi altro rapporto con i Beni e/o i Servizi da parte della Società o di terzi, compresi, a titolo esemplificativo, reclami per responsabilità da prodotto, reclami ai sensi di tutte le leggi applicabili e reclami da parte di terzi che asseriscono la violazione dei loro diritti di proprietà intellettuale; (v) qualsiasi atto od omissione del Fornitore o dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori nel trasporto, nella fornitura, nella consegna, nel carico, nello scarico o nell'installazione dei Beni; (vi) qualsiasi atto od omissione del Fornitore o dei suoi dipendenti, agenti o subappaltatori in relazione all'esecuzione di Beni o Servizi; (vii) qualsiasi atto od omissione di terzi ai quali il Fornitore abbia assegnato, trasferito o subappaltato uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto; (viii) violazioni o presunte violazioni di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale causate dall'uso, dalla produzione o dalla fornitura dei Beni; (ix) eventuali richieste di risarcimento avanzate nei confronti della Società in relazione a responsabilità, perdite, danni, lesioni, costi o spese sostenute da dipendenti o agenti della Società o da clienti o terzi, nella misura in cui tali responsabilità, perdite, danni, lesioni, costi o spese siano stati causati, si riferiscano o derivino dai Beni e/o Servizi prestati dal Fornitore come conseguenza diretta di una violazione diretta o indiretta, di un'esecuzione negligente o di una mancata o ritardata esecuzione dei termini del Contratto da parte del Fornitore.

- 11.2. Il Fornitore dovrà manlevare completamente ed efficacemente la Società da qualsiasi royalty da esso dovuta.
- 11.3. **Solo per il Regno Unito:** Il Fornitore dovrà manlevare completamente ed efficacemente la Società da qualsiasi reclamo relativo a responsabilità del prodotto ai sensi del Consumer Protection Act del 1987.
- 11.4. Il Fornitore dovrà garantire a proprie spese alla Società tutta l'assistenza da essa ragionevolmente richiesta per far fronte a eventuali reclami.
- 11.5. I reclami di cui alla Clausola 11(i) includono i reclami per lesioni personali e decessi, fermo restando che la Clausola 11(i) non si applica ai reclami relativi a lesioni personali o decessi causati dalla negligenza della Società e dei suoi dipendenti o agenti.
- 11.6. La presente indennità non si applica se, e nella misura in cui, una richiesta di risarcimento deriva da: (i) false dichiarazioni fraudolente della Società, per le quali la Società sarà responsabile, o (ii) difetti di progettazione o di specifiche, se la Società ha fornito o allestito la progettazione o le specifiche e il Fornitore ha declinato ogni responsabilità.

Il Fornitore garantisce inoltre che l'importazione, l'immagazzinamento, la vendita e l'uso convenzionale dei beni, dei lavori consegnati o dei risultati dei servizi in conformità all'Ordine di acquisto non violeranno alcun brevetto, copyright o altro diritto di proprietà intellettuale di terzi.

- 11.7. Il Fornitore solleva la Società e i suoi clienti da reclami di terzi per eventuali violazioni di diritti di proprietà e si farà carico di tutti i costi sostenuti dalla Società derivanti da, o relativi a, tali reclami.

12. SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Fornitore trasmetterà alla Società tutte le istruzioni e i manuali necessari e prenderà tutte le altre precauzioni necessarie per garantire l'uso sicuro dei Beni, nonché il rispetto di tutte le norme di sicurezza pertinenti.

13. RESPONSABILITÀ CIVILE E ASSICURAZIONE DEL PRODOTTO

- 13.1. Il Fornitore dovrà disporre di un'adeguata polizza assicurativa a copertura delle proprie responsabilità nei confronti della Società e di altre parti ai sensi del Contratto e la Società avrà il diritto di richiedere la prova di tale assicurazione. L'assicurazione dovrà essere stipulata come segue:
 - (i) L'assicurazione di responsabilità civile deve prevedere un massimale di responsabilità per ogni singolo incidente o evento pari a (1 milione di Euro (per le piccole imprese da 1 a 5 dipendenti) 5 milioni di Euro (per le medie imprese da 6 a 100 dipendenti) 10 milioni di Euro (per le grandi imprese con 101 dipendenti o più)).

- (ii) Assicurazione di responsabilità civile del datore di lavoro pari a un importo minimo di 5 milioni di Euro, concordato per iscritto per ogni singolo incidente o evento. Nel caso di appaltatori autonomi, l'assicurazione per le richieste di risarcimento in caso di morte o lesioni personali ammonta a 1 milione di Euro.
- (iii) Assicurazione di responsabilità civile per i prodotti (se pertinente) di 5 milioni di Euro per ogni singolo incidente o evento.

14. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il Fornitore agirà sempre per principio e non potrà, senza il previo consenso scritto di un funzionario debitamente autorizzato della Società, cedere, trasferire o subappaltare alcun obbligo o beneficio delle presenti condizioni o dei termini del Contratto. Nel caso in cui venga dato il consenso al subappalto, il Fornitore accetta di rimanere vincolato ai presenti termini in qualità di committente.

15. GUASTO EPIDEMICO E RICHIAMO DI PRODOTTI

15.1. In caso di guasto epidemico dei prodotti, la Società può sospendere le consegne senza alcuna responsabilità fino alla determinazione della causa principale e alla definizione di un piano d'azione correttivo. Un guasto epidemico costituisce una violazione delle garanzie del Fornitore stabilite nella Sezione 9, anche se il periodo di tempo ivi indicato è scaduto. Fatte salve le altre responsabilità (esprese o implicite) del Fornitore nei confronti della Società, il Fornitore dovrà sostenere tutti i costi per i guasti epidemici verificati, compresi: (a) tutti i costi del Fornitore; (b) tutti i costi di spedizione da e verso la sede della Società o del cliente della Società al Fornitore; (c) tutti i costi sostenuti dalla Società per sostituire o riparare i Prodotti difettosi o il prodotto in cui sono stati incorporati; (d) i costi di assistenza tecnica o di altro tipo della Società; e (e) i costi di inventario della Società per i Prodotti sostitutivi.

15.2. Il Fornitore dovrà informare immediatamente la Società nel momento in cui viene a conoscenza di qualsiasi motivo che possa indurre il Fornitore o la Società ad effettuare un richiamo prodotto, incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi reclamo relativo alla sicurezza dei Beni o alla loro non conformità a specifiche o regolamenti.

15.3. Nel caso in cui, a giudizio della Società, sia necessario richiamare la totalità o una parte dei Beni dai propri locali o dalla vendita o richiamare la totalità o una parte dei Beni dai propri clienti o da qualsiasi terza parte che possa averne la proprietà o il possesso, allora:

- (i) la Società dovrà dare immediata comunicazione scritta al Fornitore della propria decisione e delle sue motivazioni;
- (ii) il Fornitore avrà 24 ore per rispondere per iscritto a tale avviso, accettando il richiamo (nel qual caso la clausola 15.3 (iv) prevarrà) o fornendo le ragioni per cui non lo accetta;
- (iii) nel caso in cui non si riesca a trovare un accordo sulla proposta di richiamo entro altre 12 ore, ma la Società sia stata informata da un'autorità di regolamentazione o abbia altri motivi giustificati per ritenere che i Beni non siano sicuri o possano causare danni a terzi o alle loro proprietà, la Società può avviare un richiamo del prodotto a proprio nome;
- (iv) nel caso in cui il Fornitore convenga con la Società che debba essere effettuato un richiamo del prodotto, lo effettuerà a proprio nome (o, se si tratta di un "marchio proprio" della Società, a nome congiunto o a nome esclusivo della Società, a discrezione della stessa) con l'assistenza della Società, a spese del Fornitore, e risarcirà la Società per tutti i costi e le spese ragionevolmente sostenuti in relazione ad esso;
- (v) Le Parti faranno del loro meglio per concordare in anticipo una procedura di richiamo del prodotto. In assenza di tale accordo, il richiamo del prodotto sarà effettuato in conformità alla procedura di richiamo standard della Società, se si tratta di un prodotto a "marchio proprio". Per i prodotti a marchio del Fornitore sarà utilizzata la procedura del Fornitore purché, a giudizio della Società, sia una procedura soddisfacente per garantire la sicurezza dei suoi clienti. Il Fornitore dovrà disporre di un'adeguata polizza assicurativa per importi congrui in relazione a eventuali richiami di prodotti, con una copertura minima di 5 milioni di Euro (cinque milioni di Euro).
- (vi) Il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne la Società integralmente

e su richiesta per tutti i danni diretti, indiretti o consequenziali, le richieste di risarcimento, le perdite, ivi compresi, a titolo esemplificativo, la perdita di profitto anticipato, i costi e le spese, ivi compresi i costi professionali e legali su base indennitaria, subiti, sostenuti o pagati in conseguenza o in relazione a qualsiasi richiamo di prodotti di qualsiasi Bene, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i costi per l'effettuazione del richiamo, i costi associati al collaudo dei Beni, la vendita o la fornitura di beni sostitutivi, tutti i costi associati alla distribuzione e all'immagazzinamento dei beni richiamati, i costi di pubblicità e di spedizione, la perdita di reputazione e i danni al marchio. La Società farà tutto il possibile per mitigare qualsiasi perdita che il Fornitore potrebbe subire a seguito di quanto sopra.

16. RECLAMI DEI CLIENTI

Nel caso in cui la Società venga informata di un reclamo, effettivo o minacciato, riguardante alcuni o tutti i Beni o i Servizi, informerà il Fornitore il prima possibile della natura di tale reclamo. Entro 14 giorni dalla richiesta della Società, il Fornitore ispezionerà i Beni o Servizi in questione presso la sede della Società o di terzi, preparando e presentando alla Società un rapporto scritto sui risultati delle sue ricerche entro i 14 giorni successivi. Inoltre, e se la Società o il suo cliente ne fanno richiesta, rimborserà alla Società il costo sostenuto per incaricare un esperto indipendente del settore di ispezionare i suddetti Beni o Servizi al fine di esprimere un parere sulla loro conformità al Contratto. Nessuna delle Parti sarà vincolata da alcuna relazione od opinione fornita ai sensi della presente clausola.

17. FORZA MAGGIORE

Nessuna delle Parti sarà responsabile per eventuali ritardi o inadempimenti nell'esecuzione dei propri obblighi per tutto il tempo e nella misura in cui tale ritardo o inadempimento derivi da eventi, circostanze o cause al di fuori del suo ragionevole controllo. Se il periodo di ritardo o di inadempimento continua per 30 giorni, la Società può, senza alcuna responsabilità, sospendere o recedere (in tutto o in parte) dal presente Contratto mediante preavviso scritto di 10 (dieci) giorni al Fornitore.

18. RESPONSABILITÀ D'IMPRESA

18.1. Pratica commerciale – conformità legale

Il Fornitore dovrà svolgere le proprie attività con la massima trasparenza e nel rigoroso rispetto di tutti gli standard legali nazionali e internazionali applicabili, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: (i) vietando qualsiasi azione che possa falsificare o distorcere la libera concorrenza o l'accesso al mercato o violare le disposizioni legali applicabili; (ii) rifiutando qualsiasi forma di corruzione attiva o passiva in transazioni nazionali o internazionali coperte dalla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 e successive modifiche; (iii) astenendosi da qualsiasi pratica che, direttamente o indirettamente, cerchi di influenzare impropriamente i dipendenti, i clienti e i partner commerciali della Società, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'offerta o l'accettazione di regali, in denaro o in natura, sotto forma di beni o servizi, sconti, rimborsi, contributi finanziari o qualsiasi altro incentivo; e (iv) astenendosi dal partecipare a qualsiasi forma di finanziamento di partito o attività politiche, anche se autorizzato dalla legislazione locale.

18.2. Tutela ambientale

Il Fornitore si impegna ad adottare un approccio prudente alle questioni relative all'ambiente e alle pratiche ambientali responsabili e ad attuare politiche di gestione e miglioramento dei propri processi industriali volte a limitare l'impatto ambientale. In particolare, il Fornitore si impegna, nei rispettivi ambiti, a (i) ottimizzare il consumo di energia al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra; (ii) ottimizzare il consumo di risorse naturali; (iii) ridurre la quantità di rifiuti rilasciati e sviluppare soluzioni di bonifica e riciclaggio; e (iv) ridurre gli scarichi nell'ambiente naturale e altre fonti di inquinamento.

18.3. Salute e sicurezza sul lavoro

Il Fornitore si impegna ad adottare le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza sul lavoro. In particolare, il Fornitore si impegna ad attuare per le proprie attività una politica volta a identificare e prevenire i rischi che riguardano la salute e la sicurezza (i) del proprio personale a tempo determinato e indeterminato; (ii) dei dipendenti dei propri clienti e degli utenti dei propri prodotti; (iii) dei dipendenti dei propri fornitori e subappaltatori (a tempo determinato e indeterminato); e (iv) delle

comunità circostanti. Inoltre, il Fornitore si impegna a garantire che i suoi dipendenti rispettino appieno tutte le istruzioni di sicurezza applicabili quando lavorano nei siti del gruppo della Società.

18.4. Diritti dei dipendenti

Il Fornitore (nei confronti dei propri dipendenti) rispetterà le leggi e i regolamenti applicabili nei Paesi in cui opera, nonché i principi stabiliti dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro in materia di diritti dei lavoratori, in particolare in materia di sicurezza sociale, orari e condizioni di lavoro, retribuzione ed esercizio della libertà di associazione. Inoltre, il Fornitore si impegna a non ricorrere in alcun modo, direttamente o tramite i propri subappaltatori o fornitori (i) al lavoro forzato e (ii) al lavoro minorile, come definiti dalle Convenzioni ILO, nonché a non praticare alcuna forma di discriminazione sul lavoro.

19. CONFORMITÀ DEL PRODOTTO

I Beni dovranno soddisfare tutte le normative ambientali e sanitarie in vigore applicabili ad essi, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti e ogni successiva modifica: (i) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ("Regolamento REACH dell'Unione europea") e, ai sensi dell'European Union (Withdrawal) Act 2018, il Regolamento REACH dell'Unione europea come introdotto nella legislazione del Regno Unito il 1° gennaio 2021 e come modificato di volta in volta dalle autorità del Regno Unito ("Regolamento REACH del Regno Unito"); (ii) la Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RoHS"); (iii) il Regolamento (UE) n. 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ("POP"); (iv) la versione consolidata del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ("Regolamento CLP"); (v) qualsiasi legislazione nazionale adottata da uno Stato membro dell'Unione europea per implementare il Regolamento REACH, la RoHS, i POP o i Regolamenti CLP o qualsiasi altra normativa ambientale o sanitaria; e (vi) qualsiasi altra normativa simile di qualsiasi giurisdizione applicabile nell'ambito del presente Contratto. Alla prima richiesta della Società, il Fornitore dovrà fornire alla Società la prova della conformità a quanto sopra nella forma richiesta dalla Società.

20. ACQUISTI RESPONSABILI

La Società aderisce all'iniziativa "Global Compact delle Nazioni Unite" e applica le "Linee guida OCSE per le imprese multinazionali" nonché i principi e i diritti fondamentali del lavoro descritti nella "Dichiarazione dell'OIL" (Organizzazione Internazionale del Lavoro).

La Società fa parte del "gruppo di società PHC" e in quanto tale è conforme alla politica ESG del gruppo PHC (<https://www.phcd.com/global/sustainability>). La Società effettua un'analisi dei fornitori sulla base della sua mappatura dei rischi prima di valutarne, se necessario, le pratiche ambientali, sociali ed etiche attraverso revisioni della documentazione o audit in loco, sulla base di standard internazionali (di seguito denominate "Valutazioni"). Nel caso in cui tali valutazioni evidenzino delle disparità tra il quadro di riferimento standard utilizzato e le pratiche del Fornitore, la Società definirà con quest'ultimo le misure correttive da attuare. La mancata attuazione di tali misure può comportare la cancellazione del Fornitore dagli elenchi e la risoluzione anticipata per inadempimento del presente Contratto e di tutti gli altri accordi conclusi con le società del gruppo della Società.

21. CONFORMITÀ

Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi di conformità previsti dalla presente clausola. Inoltre, il Fornitore dovrà richiedere ai propri fornitori e subappaltatori di rispettare le stesse regole. La Società ha il diritto di svolgere dei controlli per garantire il rispetto di queste norme.

A seconda della situazione, il termine "Società", come utilizzato nella presente clausola, può riferirsi alla Società e/o a tutte le società e persone giuridiche che appartengono al gruppo della Società. Il gruppo della Società è costituito da tutte le società e le persone giuridiche direttamente o indirettamente detenute e/o controllate dalla Società.

21.1 LOTTA ALLA CORRUZIONE

Il Fornitore dovrà rispettare, nonché esigere che tutte le sue società affiliate, i suoi funzionari, dipendenti, rappresentanti, subappaltatori e agenti (i "Rappresentanti del Fornitore") rispettino tutte le leggi applicabili in materia di lotta alla corruzione e alla concussione. In particolare, il Fornitore e i suoi Rappresentanti non dovranno, né direttamente né indirettamente, promettere, offrire o concedere a un pubblico ufficiale o a qualsiasi altra persona un vantaggio indebito al fine di indurli a compiere o astenersi dal compiere un'azione, in violazione dei loro obblighi legali o professionali.

Il Fornitore dovrà tenere una contabilità accurata in conformità con i principi contabili generalmente accettati nel proprio Paese e in cui tutti i flussi finanziari generati dal presente Contratto saranno correttamente registrati; inoltre, dovrà informare la Società, non appena ne verrà a conoscenza, di eventuali pressioni a commettere atti di corruzione o concussione che si verifichino durante l'esecuzione del Contratto.

21.2 SANZIONI ECONOMICHE

Il Fornitore si impegna a rispettare tutte le leggi e i regolamenti sulle sanzioni economiche applicabili alle attività oggetto del presente Contratto. Questi possono includere strumenti adottati dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti o dall'Unione europea.

Per tutte le questioni relative all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si impegna a non concludere transazioni con alcuna persona fisica o giuridica con cui le transazioni commerciali siano vietate o limitate dagli Stati Uniti o dall'Unione europea.

Il Fornitore si impegna inoltre a informare tempestivamente la Società nel caso in cui i materiali, i prodotti e/o i componenti (compresi software o servizi) oggetto del presente Contratto siano in tutto o in parte soggetti a restrizioni alla riesportazione e/o provengano dagli Stati Uniti o incorporino contenuti prodotti negli Stati Uniti. In tal caso, il Fornitore dovrà fornire alla Società tutte le informazioni e i documenti relativi (e ragionevolmente necessari).

22. SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI

Entrambe le Parti avranno il diritto di sospendere temporaneamente o definitivamente l'esecuzione degli obblighi previsti dal Contratto, senza alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte, nel caso in cui, in qualsiasi momento, entrino in vigore nuove sanzioni economiche e/o normative sulle esportazioni che rendano impossibile o illegale l'esecuzione del Contratto per una delle Parti.

23. VALUTAZIONI E AUDIT

Il Fornitore autorizza la Società a condurre Valutazioni e audit in qualsiasi momento per accertarsi che il Fornitore rispetti i propri obblighi ai sensi della presente clausola 23. A tale riguardo, il Fornitore dovrà trasmettere tutti i documenti e i dati necessari per preparare e condurre la Valutazione o l'audit e consentire l'accesso ai locali propri o delle sue affiliate. L'organizzazione e l'esecuzione di Valutazioni o audit possono includere lo scambio e l'archiviazione di dati personali, principalmente di natura professionale.

24. SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui la Società abbia motivo di credere che il Fornitore non stia adempiendo agli obblighi contenuti nella presente clausola 24, la Società ne informerà il Fornitore e potrà sospendere l'esecuzione del Contratto fino a quando il Fornitore non avrà trasmesso una prova ragionevole di non aver commesso o di non essere in procinto di commettere alcuna violazione. La Società non sarà in nessun caso responsabile per eventuali danni o perdite causati al Fornitore dalla sospensione del Contratto.

25. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di violazione effettiva, da parte del Fornitore o dei suoi rappresentanti, delle disposizioni della presente clausola 25, la Società avrà il diritto di risolvere il Contratto ipso jure con effetto immediato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza corrispondere alcun indennizzo e fatti salvi eventuali danni o rimedi che la Società potrà richiedere come previsto dalla legge. Tutte le esclusioni o limitazioni generali di responsabilità menzionate altrove nel Contratto

non saranno applicabili ai reclami derivanti da, o correlati a, la violazione da parte del Fornitore degli obblighi ai sensi della presente clausola 25.

26. RISERVATEZZA

26.1. Il Fornitore si impegna a mantenere riservate le informazioni finanziarie, tecniche e di altra natura commerciale pertinenti alla Società, alle società affiliate della Società o ai partner commerciali della Società, che il Fornitore ha ottenuto in relazione all'Ordine di acquisto, a meno che tali informazioni non siano diventate di dominio pubblico o note al Fornitore in altro modo lecito e senza alcun obbligo di riservatezza. Nel caso in cui il Fornitore si avvalga di una terza parte per l'adempimento dei propri obblighi contrattuali, dovrà assicurarsi che tale terza parte si impegni contrattualmente a garantire almeno lo stesso grado di riservatezza.

26.2. La Società avrà il diritto di elaborare e utilizzare i dati di contatto dei dipendenti del Fornitore o dei subappaltatori impiegati dal Fornitore per l'adempimento del Contratto, di cui la Società venga a conoscenza in relazione al rispettivo rapporto commerciale, esclusivamente per l'esecuzione del Contratto e in conformità con le Leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

27. NESSUN REQUISITO DI CAMBIAMENTO

27.1. Il FORNITORE è tenuto a notificare la SOCIETÀ prima dell'implementazione di qualsiasi modifica a qualsiasi Bene che comprometta la capacità del Bene di soddisfare i requisiti specificati. Inclusi, ma non limitati a, modifiche nei materiali, produzione, ispezione/test, confezionamento e stoccaggio, ecc.

27.2. Qualsiasi modifica deve essere presentata per iscritto alla SOCIETÀ. Dopo aver ricevuto una richiesta di modifica, AZIENDA e FORNITORE valuteranno l'impatto della modifica e concorderanno come sarà implementata, basandosi su una proposta di aggiornamento comunicata dal FORNITORE.

27.3. Una volta che la modifica sarà approvata dalla SOCIETÀ, il FORNITORE potrà procedere con la modifica.

27.4. Il FORNITORE dovrebbe estendere lo stesso controllo ai propri FORNITORE di parti e componenti.

28. DISPOSIZIONI GENERALI

28.1. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione dei Termini e condizioni presenti sia ritenuta non valida o inapplicabile in tutto o in parte da un'autorità competente, la validità delle altre disposizioni dei Termini e condizioni presenti e la restante parte della disposizione in questione non subiranno alcun effetto.

28.2. Il mancato esercizio o la mancata applicazione ad opera di una delle Parti di qualsiasi diritto contenuto in un contratto non sarà considerato una rinuncia a tale diritto né sarà tale da impedirne l'esercizio o l'applicazione in qualsiasi momento successivo.

28.3. Ogni diritto o rimedio della Società ai sensi del Contratto non pregiudica alcun altro diritto o rimedio che essa possa vantare, indipendentemente dal fatto che sia previsto o meno dal Contratto.

28.4. Il Fornitore riconosce che la Società dispone di marchi registrati al fine di tutelarli e che né il Fornitore né il suo agente violeranno i diritti di proprietà intellettuale della Società né cercheranno di utilizzare il nome o i marchi della Società per alcuno scopo, salvo espressa autorizzazione scritta della Società. In caso di uso non autorizzato o di violazione da parte del Fornitore ai sensi della presente clausola, la Società si riserva il diritto di chiedere un'ingiunzione per impedire tale violazione e il Fornitore manleverà e terrà indenne la Società per tutti i costi e le spese ragionevoli sostenuti in relazione a tale violazione da parte del Fornitore.

28.5. Un soggetto che non sia parte del Contratto non ha alcun diritto, ai sensi del Contratto, di far valere alcun termine dello stesso.

28.6. Qualsiasi avviso o comunicazione richiesta o consentita ai sensi del presente documento dovrà essere effettuata per iscritto e sarà ritenuta ricevuta quando consegnata personalmente o tre (3) giorni lavorativi dopo l'invio per posta certificata, con affrancatura prepagata, a una delle Parti all'indirizzo specificato nel presente documento o all'altro indirizzo che una delle Parti potrà di volta in volta designare all'altra.

28.7. Nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto, il Fornitore dovrà rispettare, e fare in modo che ciascun membro del suo gruppo rispetti, tutte le leggi e i regolamenti applicabili. La Società potrà recedere dal Contratto con effetto immediato mediante comunicazione scritta al Fornitore qualora questi commetta una violazione della presente Clausola 28.7; a scanso di dubbi, tale diritto di risoluzione include i casi in cui la Società ritenga ragionevolmente che il Fornitore non abbia effettuato indagini o sforzi sufficienti per garantire che non siano presenti forme di schiavitù moderna all'interno della catena di fornitura del Fornitore stesso.

28.8. I diritti e gli obblighi delle parti ai sensi del presente documento e qualsiasi controversia (comprese le controversie o le rivendicazioni di natura non contrattuale) saranno disciplinati e interpretati in conformità alle leggi del Paese in cui il Venditore ha la propria sede legale, senza tener conto dei conflitti legislativi. Entrambe le parti rinunciano a qualsiasi diritto che possano avere in base alla legge applicabile o altrimenti al diritto a un processo con giuria. Qualsiasi azione legale derivante dal presente Contratto deve essere intentata entro un (1) anno dalla data in cui è sorta la causa dell'azione. L'applicazione al presente Contratto della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci è espressamente esclusa. Nel caso in cui una o più disposizioni contenute nel presente documento siano ritenute da un tribunale della giurisdizione competente non valide, illegali o inapplicabili sotto qualsiasi aspetto, la validità, la legalità e l'applicabilità delle restanti disposizioni contenute nel presente documento rimarranno in vigore a tutti gli effetti, a meno che la revisione non modifichi materialmente l'accordo.

Version	Modification	Author
1.0	Initial version	<i>Gavin Singleton</i>
2.0	Added clause 27 – No Change Requirement	<i>Gavin Singleton</i>